

REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA

INDICE

PARTE I: GENERALE	
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Compiti dell'Ufficiale di Gara
Art. 3	Uso del verbale di gara
Art. 4	Qualifiche di Ufficiale di Gara riconosciute
Art. 5	Limite massimo all'età di esercizio
Art. 6	Divisa federale
Art. 7	Tesseramento
Art. 8	Incompatibilità
PARTE II: ACCESSO E FORMAZIONE	
Art. 9	Documento didattico e di valutazione
Art. 10	Requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara e Direttore dei Tiri
Art. 11	Requisito preferenziale per l'accesso al corso di Giudice di Gara
Art. 12	Predisposizione del materiale didattico
Art. 13	Requisiti per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara Nazionale, Continentale, internazionale ed internazionale giovane
Art. 14	Valutazione durante le gare nazionali e gli eventi federali
PARTE III: L'ORGANIZZAZIONE E LE COMPETENZE	
SEZIONE I: L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE	
Art. 15	Il Collegio Giudici di Gara
Art. 16	L'assemblea dei Giudici di Gara
Art. 17	Disposizioni da applicarsi quando l'assemblea elegge i commissari
Art. 18	Procedura di nomina della Commissione Ufficiali di Gara
Art. 19	Candidatura alla carica di commissario
Art. 20	Nomina della Commissione Ufficiali di Gara
Art. 21	Cooptazione
Art. 22	La Commissione Ufficiali di Gara
Art. 23	Le competenze della Commissione Ufficiali di Gara
SEZIONE II: L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	
Art. 24	Radicamento di un Giudice di Gara presso una Zona
Art. 25	Le Zone Arbitrali
Art. 26	Accorpamento e scissione delle Zone arbitrali
Art. 27	L'Assemblea della Zona
Art. 28	Procedura di nomina del Responsabile Zonale
Art. 29	Mancanza del Responsabile Zonale

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 30	Compiti del Responsabile Zonale
	SEZIONE III: I GRUPPI DI LAVORO
Art. 31	Creazione e nomina del gruppo di lavoro
Art. 32	Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro
Art. 33	Rimborso spese dei membri del gruppo di lavoro
	PARTE IV: FUNZIONAMENTO
	SEZIONE I: I PROCEDIMENTI DECISIONALI DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA
Art. 34	Convocazione
Art. 35	Trasparenza
Art. 36	Procedimenti decisionali
Art. 37	Interpretazioni conformanti
Art. 38	Ufficio Tecnico FITARCO
Art. 39	Documento attuativo generale
	SEZIONE II: LE DESIGNAZIONI
Art. 40	Designazioni
Art. 41	Sostituzioni
	SEZIONE III: ELENCHI UFFICIALI DI GARA E ASPETTATIVA
Art. 42	Elenchi Ufficiali di Gara
Art. 43	Idoneità medico-sportiva
Art. 44	Aspettativa
Art. 45	Reintegro dall'aspettativa
Art. 46	Effetti dell'aspettativa
	PARTE V: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 47	Potere disciplinare
Art. 48	Garanzia del contraddittorio
Art. 49	Sanzione
Art. 50	Sanzioni senza effetto sugli Elenchi Ufficiali di Gara
Art. 51	Sanzioni con effetto sugli Elenchi Ufficiali di Gara
Art. 52	Garanzia di Appello
Art. 53	Provvedimenti contro i membri della Commissione Ufficiali di Gara
	PARTE VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RACCORDO
Art. 54	Norma transitoria sulla introduzione graduale di un termine all'età di fine esercizio
Art. 55	Regime transitorio dell'articolo 8
Art. 56	Disciplina di dettaglio del regime transitorio
Art. 57	Entrata in vigore

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

PARTE I: GENERALE

Art. 1 - Definizioni

- 1.1 Il Giudice di Gara è responsabile del rispetto da parte degli organizzatori, degli atleti e di quanti hanno accesso al campo di gara, dei regolamenti e delle disposizioni federali.
- 1.2 I compiti specifici degli Ufficiali di Gara sono definiti dallo Statuto, dal Regolamento Tecnico di Tiro, dal Regolamento Sportivo, dal Regolamento Organico e dal presente Regolamento.
- 1.3 Il Direttore dei Tiri, ove previsto dai regolamenti federali, è responsabile della direzione del tiro, della sorveglianza nonché dell'ordinato e sicuro svolgimento degli stessi. Questi sovrintende al funzionamento dell'impianto semaforico e dei sistemi di segnalazione, dei quali ha la responsabilità.
- 1.4 Qualora previsto dai Regolamenti Federali, il Direttore dei Tiri, può svolgere altre funzioni a lui specificamente attribuite.
- 1.5 I modi di accesso alle qualifiche di Giudice di Gara e Direttore dei Tiri sono stabilite dal presente regolamento.
- 1.6 Ai fini del presente regolamento, si intendono per Società o Associazione Sportiva, gli enti definiti dall'articolo 7 del Regolamento Organico.

Art. 2 - Compiti dell'Ufficiale di Gara

- 2.1 Sono compiti specifici del Giudice di Gara o della giuria designata:
- A) accertare che le norme di sicurezza del campo di gara, siano conformi alle disposizioni emanate in materia dalla FITARCO. Nel caso non si possa mettere in sicurezza il campo di tiro la gara non si potrà svolgere. Inoltre deve essere assicurata l'assistenza sanitaria prevista dal Regolamento Sportivo e relative circolari, contrariamente anche in questo caso la gara non potrà svolgersi.
 - B) accertare che il campo di gara sia stato allestito secondo le norme previste dai Regolamenti Tecnici di Tiro;
 - C) accertare che la società organizzatrice abbia provveduto alla nomina del Direttore dei Tiri e del responsabile dell'organizzazione;
 - D) accertare che l'attrezzatura degli Atleti sia conforme ai Regolamenti di Tiro, sia attraverso sessioni specifiche di controllo materiale, che attraverso la supervisione durante la competizione dei materiali impiegati;
 - E) accertare che l'abbigliamento degli Atleti sia conforme ai Regolamenti di Tiro e alle disposizioni federali;
 - F) consentire o meno l'accesso ai campi di gara a chi ne ha diritto;
 - G) assicurare il regolare svolgimento della gara. La giuria (o il Giudice di Gara) hanno la facoltà, dopo un avvertimento, di allontanare dal campo di gara un concorrente o un accompagnatore per gravi infrazioni del regolamento o delle norme di comportamento;
 - H) accertare la regolare registrazione dei punteggi;
 - I) redigere, al termine della competizione, il verbale di gara;
 - J) adempiere ad ogni altro compito assegnato dai regolamenti federali o da disposizioni federali;
 - K) trattenersi sul campo di gara per trenta minuti, dopo l'esposizione della classifica finale, per raccogliere eventuali reclami, dichiarazioni o richieste presentate dai concorrenti.
- 2.2 E' fatta salva la possibilità per ogni Giudice di Gara di esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri. Tale possibilità è garantita ai Giudici di Gara emeriti nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.
- 2.3 In ogni caso, ogni Giudice di Gara nominato per una competizione è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione dei vincitori della stessa.
- 2.4 I compiti dei Direttori dei Tiri sono definiti dai Regolamenti Sportivo e Tecnico di Tiro.

Art. 3 - Uso del Verbale di Gara

- 3.1 Al termine di ogni competizione, il Giudice di Gara che a questa ha sovrinteso, oppure la giuria sotto la direzione del suo Presidente, procede alla compilazione di un rapporto sullo svolgimento dell'evento, seguendo le linee guida definite dalla Commissione Ufficiali di Gara nel documento attuativo generale (D.A.G.).
- 3.2 Qualora l'evento sia particolarmente rilevante il D.A.G. o la Commissione, possono richiedere la compilazione di un ulteriore rapporto dettagliato.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

- 3.3 Inoltre la società organizzatrice deve obbligatoriamente inviare, almeno 48 ore prima dello svolgimento della gara, al Giudice di Gara designato, il **"report preliminare di gara"** per la verifica dei requisiti organizzativi; tale report deve essere compilato in tutte le sue parti, allegando la lista piazzole.

Art. 4 - Qualifiche di Ufficiale di Gara riconosciute

- 4.1 La Federazione Italiana Tiro con l'Arco riconosce le seguenti qualifiche di Ufficiale di Gara:
- A) Direttore dei Tiri;
 - B) Giudice di Gara interregionale;
 - C) Giudice di Gara nazionale;
 - D) Giudice di Gara continentale;
 - E) Giudice di Gara internazionale giovane;
 - F) Giudice di Gara internazionale;
 - G) Giudice di Gara emerito.
- 4.2 L'accesso, la progressione e il mantenimento delle qualifiche alle lettere A, B, C e G, del precedente comma sono determinate dal presente regolamento, quelle alle lettere D, E e F, dalle apposite norme delle rispettive Federazioni Continentale o Internazionale.

Art. 5 - Limite massimo di età d'esercizio

- 5.1 L'età massima per poter esercitare le funzioni di Giudice di Gara è sessantacinque (65) anni e per esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri è settantacinque (75) anni.
Alla fine dell'anno solare in cui l'Ufficiale di Gara ha raggiunto le età sopra menzionate, questi sarà cancellato dagli elenchi di cui all'art. 42 del presente regolamento, su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara. I Giudici di Gara, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico Fitarco, possono essere inseriti negli elenchi dei Direttori dei Tiri senza dover sostenere alcun esame.
- 5.1.1 La commissione Ufficiali di Gara ha facoltà di selezionare tra i Giudici di Gara che hanno raggiunto il limite massimo di età per l'esercizio dell'attività arbitrale, coloro che sono ritenuti in grado di poter continuare a svolgere i compiti richiesti dal ruolo. Tali Giudici di Gara saranno inseriti nell'apposito elenco dei Giudici di Gara e potranno estendere di 1 (uno) anno l'attività arbitrale, previa presentazione di certificato medico di idoneità agonistica che ne attesti l'idoneità. L'estensione è ripetibile su richiesta della Commissione Ufficiali di Gara e la visita di idoneità dovrà essere in corso di validità per tutta la durata dell'attività di Giudice di Gara.
- 5.2 Per onorare l'attività di particolare rilievo, protratta negli anni e/o per particolari meriti conseguiti, ai Giudici di Gara che, per motivi di salute, personali o per raggiunti limiti di età, non possono proseguire nell'attività, potrà essere conferito dal Presidente Federale, su proposta della Commissione Ufficiali di Gara, il titolo onorifico di Giudice di Gara emerito.
- 5.3 Il conferimento del titolo di Giudice di Gara emerito comporta la facoltà di far parte della Commissione di Garanzia prevista dall'art. 10 del Regolamento Sportivo Federale, di poter svolgere funzioni didattiche o formazione, qualora richiesto dalla Commissione Ufficiali di Gara e di poter far parte della Commissione di Garanzia D'appello, cui all'articolo 53 del presente regolamento.
- 5.4 Qualora un Giudice di Gara emerito abbia ottenuto tale titolo prima del raggiungimento del limite massimo di età e le sue condizioni di salute gli permettano di rispettare le condizioni previste dall'articolo 43 del presente regolamento, è ammesso all'esercizio della funzione di Direttore dei Tiri fino al permanere dei requisiti elencati al presente comma. Tale facoltà non comporta alcun cambiamento di posizione all'interno degli elenchi di cui all'articolo 42.

Art. 6 - Divisa Federale

- 6.1 I Giudici di Gara e i membri delle giurie designati nelle gare dei calendari federali sono tenuti ad indossare l'ultima versione di divisa loro fornita dalla FITARCO.
- 6.2 In caso di evento internazionale, i Giudici di Gara, anche se dotati di qualifiche di cui alle lettere D, E ed F dell'articolo 4, indosseranno la divisa corrispondente a tale qualifica solo se staranno svolgendo le loro funzioni in uno Stato Estero, oppure la loro nomina sia stata fatta dalla Federazione Continentale o Internazionale.
- 6.3 E' facoltà del Presidente della giuria designato disporre diversamente.
- 6.4 L'impiego della divisa federale al di fuori di quanto previsto dal precedente comma deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione Ufficiali di Gara.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 7 - Tesseramento

- 7.1 Stante quanto previsto dagli articoli 3.11 e 3.14 dello Statuto federale, i Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara, previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nel relativo albo. La decorrenza del tesseramento parte dall'inquadramento (iscrizione) nel rispettivo Albo.
- 7.2 I possessori della qualifica di Direttore dei tiri sono inseriti nell'apposito elenco previsto dal presente regolamento e sono tesserati alla FITARCO attraverso l'Associazione Membro cui appartengono.

Art. 8 - Incompatibilità

- 8.1 Le incompatibilità degli Ufficiali di gara con altre posizioni all'interno della FITARCO sono stabilite dallo Statuto federale.
- 8.2 L'appartenenza al Collegio Giudici di Gara è incompatibile con la carica di presidente di una società o associazione sportiva (v. Art. 56 presente regolamento).
- 8.3 Gli Ufficiali di gara designati per un particolare evento (compreso il Direttore dei Tiri), non possono assumere compiti organizzativi relativi all'evento stesso, né possono essere concorrenti ancorché in un turno o in una giornata diversa del medesimo evento.

PARTE II: ACCESSO E FORMAZIONE

Art. 9 - Documento didattico e di valutazione

- 9.1 Ad opera della Commissione Ufficiali di Gara, sarà redatto un documento didattico e di valutazione (D.D.V.). Esso conterrà:
- A) i modi di accesso alle qualifiche di Ufficiale di Gara di cui alle lettere A, B e C di cui all'articolo 4 del presente regolamento, i criteri di selezione dei candidati e le modalità di esame per l'assunzione della qualifica, in armonia con le prescrizioni dettate dal presente regolamento;
 - B) gli argomenti che sarà necessario trattare durante ogni corso di formazione per gli Ufficiali di Gara di cui alle lettere A e B dell'articolo 4, nonché le modalità di composizione della Commissione esaminatrice e della Commissione docente di ogni tipo di corso. Conterrà inoltre gli argomenti e le modalità di esame per il passaggio alla qualifica di cui alla lettera C dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - C) le modalità di verifica periodica della preparazione teorica di ogni singolo Ufficiale di Gara, che dovrà essere effettuata almeno una volta ogni due anni, nonché le modalità e i criteri con cui verrà disposta una eventuale valutazione sul campo dell'operato degli stessi, la designazione dei soggetti deputati a svolgere tali verifiche, nonché le modalità con cui il mancato superamento della verifica stessa porterà una eventuale retrocessione nelle qualifiche o una sospensione dagli elenchi;
 - D) ogni altra informazione ritenuta utile.
- 9.2 La durata del documento è quadriennale. Tuttavia fino alla predisposizione del successivo, il precedente D.D.V. resta in vigore.

Art. 10 - Requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara e Direttore dei Tiri

- 10.1 Sono requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara ai sensi del presente regolamento, l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere tesserati alla FITARCO da almeno due anni consecutivi ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
- 10.2 Sono requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Direttore dei Tiri ai sensi del presente regolamento, l'aver compiuto il diciottesimo anno di età e l'essere tesserati alla FITARCO da almeno due anni consecutivi ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 11 - Requisito preferenziale per l'accesso al corso di Giudice di Gara

- 11.1 Sarà considerato titolo preferenziale, in caso sia necessaria una selezione per l'accesso ai corsi per l'ottenimento della qualifica di Giudice di Gara, il possesso della qualifica di Direttore dei Tiri.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 12 - Predisposizione del materiale didattico

- 12.1 E' compito della Commissione Ufficiali di Gara predisporre un adeguato e aggiornato materiale didattico che consenta a chi deve curare la formazione, sia iniziale che continua, degli Ufficiali di Gara, di poter svolgere adeguatamente il suo compito.
- 12.2 Tale materiale sarà messo a disposizione, dalla Commissione Ufficiali di Gara, almeno ai soggetti designati per la cura delle attività didattiche secondo il D.D.V.

Art. 13 – Requisiti per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara nazionale, continentale, internazionale, ed internazionale giovane

- 13.1 Per accedere alla qualifica di Giudice di Gara nazionale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara interregionale da almeno due anni consecutivi e aver superato la valutazione prevista per tale accesso dal D.D.V.
- 13.2 Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara continentale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara nazionale da almeno due anni consecutivi e aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal D.D.V. Questi dovrà inoltre soddisfare i requisiti stabiliti dai competenti regolamenti WAE.
- 13.3 Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara internazionale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara continentale da almeno due anni consecutivi ed aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal D.D.V. Questi dovrà inoltre soddisfare i requisiti stabiliti dai competenti regolamenti WA.
- 13.4 Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara internazionale giovane, il candidato deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal competente regolamento della WA ed aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal D.D.V. Qualora il soggetto che acquisisce la qualifica non sia in possesso di una delle qualifiche di cui alle lettere B e C del primo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento, a questi non sarà applicato il comma quinto del presente articolo ed egli non potrà svolgere le sue funzioni in gare che non siano eventi internazionali giovanili.
- 13.5 Quando un Giudice di Gara assume una delle qualifiche ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, a questi è attribuita, dalla Commissione Ufficiali di Gara, la qualifica nazionale, che mantiene automaticamente finché permane nelle qualifiche di cui alle lettere D, E e F dell'articolo 4 del presente regolamento.
- 13.6 E' facoltà della Commissione Ufficiali di Gara esonerare i Giudici di Gara di cui alle lettere D, E e F dell'articolo 4 dalle periodiche verifiche di cui alla lettera C dell'art. 9 comma 1, nella misura in cui tali verifiche sono effettuate dalla federazione sovranazionale a cui essi appartengono.

Art. 14 - Valutazione durante le gare nazionali e gli eventi federali

- 14.1 Quando il Giudice di Gara interregionale o nazionale è impegnato in gare di calendario nazionale, internazionale o in eventi federali, sarà redatto un rapporto sul suo operato, da parte del Presidente della giuria, che sarà inoltrato alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

PARTE III: ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

SEZIONE I L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 15 - Il Collegio Giudici di Gara

- 15.1 In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto FITARCO (*Stat. Fed. Art. 3.11*) il Collegio Giudici di gara è l'organo all'interno del quale sono inquadrati tutti i Giudici di gara iscritti agli elenchi federali di cui all'art. 42 del presente regolamento.
- 15.2 Il regime di autonomia del Collegio rispetto alla Federazione è definito dallo Statuto Federale.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

15.3 Organi del Collegio sono:

- l'Assemblea dei Giudici di Gara, le cui funzioni sono stabilite, in osservanza al dettato statutario, dai regolamenti federali;
- La Commissione Ufficiali di gara, che è l'organo esecutivo del Collegio, le cui funzioni sono stabilite dallo Statuto Federale (*v. presente regolamento*).

Art. 16 - L'Assemblea dei Giudici di Gara

- 16.1** L'Assemblea dei Giudici di gara è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli Elenchi Ufficiali ai sensi del presente regolamento. Essa si riunisce una volta all'anno ed è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; ad essa ha diritto di assistere il Rappresentante Permanente del Consiglio.
- 16.2** All'Assemblea spetta il compito di eleggere i commissari della Commissione Ufficiali di Gara ai sensi del presente regolamento.
- 16.3** Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Giudici di Gara iscritti negli elenchi.
- 16.4** L'Assemblea dei Giudici di Gara è convocata dal suo presidente o, in sua assenza, da parte del Presidente Federale.
- 16.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione Ufficiali di Gara e di essa è redatto sommario verbale.

Art. 17 - Disposizioni da applicarsi quando l'Assemblea elegge i Commissari

- 17.1** Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che verbalizza lo svolgimento e gli scrutatori, se questi non sono nominati dallo stesso Presidente Federale.
- 17.2** Il Presidente dirige l'assemblea e adotta i provvedimenti opportuni per il corretto svolgimento della stessa.
- 17.3** La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ogni Giudice di Gara elettore può esprimere una sola preferenza.
- 17.4** Ogni Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 17.5** Sono eletti Commissari i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità non riguardante solamente i primi due candidati con il maggior numero di voti:
- a) sarà eletto Commissario il candidato con la qualifica più elevata;
 - b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Commissario il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
 - c) qualora la parità persista, sarà eletto Commissario il candidato più anziano di età anagrafica.
- 17.6** Nel caso di parità in cui più di due candidati abbiano ottenuto il maggior numero di voti, si procederà a decidere l'elezione di un Commissario per volta secondo le regole del comma 5.
- 17.7** La decisione è comunicata dal Presidente dell'assemblea al Consiglio Federale attraverso la trasmissione del verbale assembleare, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

Art. 18 - Procedura di nomina della Commissione Ufficiali di Gara

- 18.1** Quando è necessario il rinnovo della Commissione Ufficiali di Gara, il Consiglio Federale decide sulla nomina del Presidente della Commissione stessa e procede a comunicare per iscritto all'interessato la sua scelta. Questi ha due giorni dalla ricezione della comunicazione per rifiutare o accettare l'incarico, comunicandolo per iscritto al Presidente Federale per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 18.2** In caso di rifiuto, nella sua riunione successiva il Consiglio Federale procede alla selezione di un nuovo Presidente secondo la procedura di cui al primo comma.
- 18.3** L'accettazione da parte del soggetto dell'incarico perfeziona la sua nomina.
- 18.4** Non appena ricevuta conferma della nomina, il Presidente Federale procede a nominare il Rappresentante del Consiglio ed a convocare l'assemblea dei giudici di gara, perché questa proceda all'elezione dei due Commissari di sua spettanza. La data della stessa è scelta tenendo conto del calendario gare federale allo scopo di assicurare la presenza del maggior numero possibile di Giudici di Gara. Essa deve comunque svolgersi il prima possibile.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 19 - Candidature alla carica di Commissario

- 19.1** Può candidarsi alla carica di commissario qualsiasi Giudice di Gara che:
- a) sia in possesso della qualifica nazionale al tempo della convocazione dell'Assemblea;
 - b) non abbia già svolto tale incarico per un periodo uguale o superiore ad otto anni, anche non continuativi;
 - c) non raggiunga il limite massimo d'età d'esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
- 19.2** Tale candidatura deve pervenire entro un termine stabilito dal Presidente Federale, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data d'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea dei Giudici di Gara.

Art. 20 - Nomina della Commissione Ufficiali di Gara

- 20.1** Una volta ricevuta comunicazione della elezione, il Consiglio Federale procede alla ratifica dell'elezione dei Commissari e alla nomina della Commissione Ufficiali di Gara.
- 20.2** La nuova Commissione Ufficiali di Gara entra in carica dal giorno successivo alla nomina da parte del Consiglio Federale, che è tempestivamente comunicata agli interessati, a tutti i Giudici di Gara, a tutti gli Organi Federali ed a tutti i Presidenti delle Società e Associazioni Sportive affiliate.
- 20.3** Fino alla nomina della successiva Commissione, resta in carica la precedente.

Art. 21 - Cooptazione

- 21.1** In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni di uno dei Commissari, la Commissione Ufficiali di Gara procede alla cooptazione di un sostituto tra i Giudici di Gara in possesso della qualifica nazionale non risultati eletti durante l'ultima assemblea dei giudici di gara.
- 21.2** Qualora non vi siano Giudici di Gara non risultati eletti o questi non posseggano più la qualifica di Giudice di Gara nazionale o non siano comunque disponibili ad accettare l'incarico, la Commissione provvede a selezionare un sostituto a sua discrezione tra coloro in possesso dei requisiti elencati all'articolo 19 del presente regolamento.
- 21.3** Tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio Federale.
- 21.4** Il soggetto designato per la cooptazione entra in carica al momento della sua accettazione dell'incarico, che deve avvenire entro due giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Ufficiali di Gara, a questi inoltrata per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 21.5** L'accettazione è dal Giudice di Gara cooptato comunicata alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 21.6** Tale nomina è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Federale con valore retroattivo. Ogni atto del Commissario cooptato che richieda impegno economico da parte della federazione è soggetto all'approvazione del Rappresentante Permanente del Consiglio, finché il Consiglio Federale non procede alla ratifica della sua nomina.
- 21.7** Il Commissario cooptato rimane in carica fino alla successiva assemblea dei Giudici di Gara, da convocarsi entro un anno dalla cooptazione, che provvederà alla nomina di un sostituto del Commissario impedito ai sensi del primo comma del presente articolo.
- 21.8** Il Commissario cooptato resta in carica fino alla ratifica di nomina da parte del Consiglio Federale del soggetto che lo sostituirà.
- 21.9** In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Commissario con la qualifica più elevata e, in caso di parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità di possesso della qualifica. In caso di parità, svolgerà le funzioni di sostituto il più anziano dei due.
- 21.9** Qualora la cooptazione avvenga meno di 12 mesi dalla scadenza del mandato della Commissione Ufficiali di Gara, non si fa luogo all'elezione per sostituire il membro cooptato, che rimane in carica fino alla nuova nomina della Commissione.

Art. 22 - La Commissione Ufficiali di Gara

- 22.1** La Commissione Ufficiali di Gara è l'organo esecutivo del Collegio.
- 22.2** La Composizione della Commissione Ufficiali di Gara è definita dal Regolamento Organico.
- 22.3** La durata in carica della Commissione è di quattro anni dalla sua nomina, che avviene entro il primo semestre dell'anno successivo allo svolgimento delle Olimpiadi.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 23 - Competenze della Commissione Ufficiali di Gara

- 23.1 Le competenze della Commissione Ufficiali di gara sono stabilite dallo Statuto Federale.
- 23.2 Fatto salvo quanto di competenza esclusiva dei Responsabili Zonali ai sensi dei Regolamenti Federali, tutta l'attività di gestione e di supporto ai Giudici di gara si svolge sotto la supervisione e direzione della Commissione Ufficiali di gara.
- 23.3 La Commissione Ufficiali di Gara sovrintende il reclutamento e l'aggiornamento dei Direttori dei Tiri, di concerto con i Responsabili Zonali.
- 23.4 Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione Ufficiali di gara si avvale dell'organizzazione centrale e periferica federale, nonché del supporto dei Responsabili Zonali, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 23.5 Pur nell'autonomia prevista dallo Statuto, la Commissione Ufficiali di gara, nello svolgimento dei propri compiti, dovrà seguire gli indirizzi generali eventualmente previsti dal Consiglio Federale nonché, le indicazioni della Commissione Arbitri della WA e quelle della Commissione Arbitri WAE.

SEZIONE II L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 24 - Radicamento di un Giudice di Gara presso una Zona

- 24.1 Un giudice di Gara è radicato nella Zona che ricomprende il comune dove risiede;
- 24.2 Qualora un Giudice di Gara abbia il domicilio in una Zona differente da quella presso la quale risulta essere appartenente in base all'art. 24.1, può presentare domanda alla Commissione Ufficiali di Gara, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO, per poter essere assegnato alla Zona presso la quale ha il domicilio.

Art. 25 - Le Zone arbitrali

- 25.1 Ai fini di una ottimale gestione dell'attività arbitrale il territorio nazionale, il Collegio è suddiviso ad opera della Commissione in Zone che corrispondono agli ambiti regionali ovvero all'accorpamento di più regioni.
- 25.2 La predisposizione dell'elenco dovrà obbligatoriamente essere inclusa nel D.A.G., assieme con l'indicazione del Responsabile Zonale corrispondente.
- 25.3 Organi della Zona sono:
- L'Assemblea della Zona, che comprende tutti i Giudici di Gara incardinati presso di essa secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del presente regolamento e il cui compito è quello di eleggere il Responsabile Zonale;
 - Il Responsabile Zonale, con funzioni esecutive, i cui compiti sono definiti dal presente regolamento.

Art. 26 - Accorpamento o scissione delle Zone arbitrali.

- 26.1 Qualora lo ritenga necessario, la Commissione Ufficiali di Gara, può proporre al Consiglio Federale l'accorpamento di più Zone o la divisione di esse, allo scopo di migliorarne il funzionamento.
- 26.2 Tale modifica richiede il parere obbligatorio vincolante del Rappresentante Permanente del Consiglio Federale e dei Presidenti di Comitato Regionale coinvolti nella modifica. Saranno inoltre sentiti i Responsabili Zonali coinvolti.
- 26.3 Con la decisione che modifica le Zone, la Commissione Ufficiali di Gara fissa anche la data entro cui dovrà avvenire l'adunanza dell'assemblea dei Giudici di Gara delle Zone nuovamente formate acciocché esse procedano all'elezione dei nuovi responsabili.
- 26.4 Le procedure di nomina seguite saranno quelle definite dall'articolo 27.
- 26.5 La nuova Zona e il suo responsabile entrano in funzione il giorno successivo alla modifica del D.A.G. che recepisce, ai sensi dell'articolo 27, il nome della persona eletta Responsabile di quella Zona.

Art. 27 - L'Assemblea della Zona

- 27.1 L'Assemblea della Zona è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli Elenchi Ufficiali ai sensi del presente regolamento e radicati presso la Zona a cui l'Assemblea riferisce.
- 27.2 All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Responsabile Zonale ai sensi del presente regolamento.
- 27.3 Essa è convocata, entro il termine stabilito al primo comma dell'art. 28, dal Presidente del comitato

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

regionale FITARCO su cui tale Zona insiste, a cui spetta la presidenza della stessa.

- 27.4 Qualora la Zona sia composta da più di un ambito regionale, la convocazione è fatta di concerto tra i presidenti di Comitato regionale, che sceglieranno tra di loro il presidente della stessa.
- 27.5 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i Presidenti di Comitato Regionale, la data dell'assemblea sarà fissata dal Rappresentante Permanente del Consiglio Federale e la presidenza dell'assemblea stessa spetterà ad un soggetto da questi designato.
- 27.6 In essa hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara della Zona ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento.
- 27.7 La candidatura a Responsabile Zonale deve pervenire entro un termine stabilito dal Presidente del Comitato Regionale Fitarco su cui la Zona insiste, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data d'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea della zona.
- 27.8 Dell'assemblea è redatto verbale ad opera del presidente della stessa e trasmesso alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico Fitarco.

Art. 28 - Procedura di nomina del Responsabile Zonale

- 28.1 Una volta insediatasi, la Commissione Ufficiali di Gara fissa un termine entro il quale dovranno essere nominati i Responsabili Zonali.
- 28.2 Di tale decisione è data comunicazione ai presidenti dei Comitati Regionali FITARCO e tutti i Giudici di Gara, nonché al Consiglio Federale, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 28.3 Può svolgere la funzione di Responsabile Zonale ogni Giudice di Gara con almeno la qualifica nazionale, che non raggiunga il limite massimo d'età d'esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
- 28.4 Qualora tra i Giudici di Gara radicati nella zona e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 non vi sia alcuno disponibile a svolgere tale incarico, sarà disposto dalla Commissione Ufficiali di Gara l'accorpamento temporaneo della Zona ad una limitrofa o la nomina di un commissario; tale procedura, non comporta alcuna modifica del D.A.G. ma potrà avere una durata massima di un anno.
- 28.5 La nomina del Responsabile Zonale avviene ad opera dell'Assemblea della Zona.
- 28.6 E' eletto Responsabile Zonale il Giudice di Gara che ottiene il maggior numero di voti. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. In caso di parità tra più candidati:
- a) sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con la qualifica più elevata;
 - b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
 - c) qualora la parità persista, sarà eletto Responsabile Zonale il candidato più anziano di età anagrafica.
- 28.7 Un Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara ed appartenente alla sua stessa Zona, presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 28.8 Il Responsabile Zonale eletto entra in carica dal giorno successivo alla modifica del D.A.G., a seguito della sua elezione.

Art. 29 - Mancanza del Responsabile Zonale

- 29.1 Se per un qualsiasi motivo, una Zona viene a trovarsi senza il proprio responsabile, la Commissione Ufficiali di Gara nominerà tempestivamente un commissario che ne svolgerà la funzione per il tempo che la CUG riterrà idoneo, che però non potrà eccedere la durata del mandato della Commissione stessa.
- 29.2 Il commissario è revocabile e sostituibile in qualsiasi momento dall'organismo che lo ha nominato.

Art. 30 - Compiti del Responsabile Zonale

- 30.1 Compiti primari del Responsabile Zonale Giudici di Gara sono:
- A) designare, i Giudici di Gara per le gare del Calendario Interregionale;
 - B) d'intesa con i Comitati Regionali competenti per territorio promuovere corsi finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di Giudice di Gara interregionale e di Direttore dei Tiri;
 - C) effettuare la biennale verifica delle competenze dei Direttori dei Tiri nello svolgimento dei loro compiti come stabilito dal presente regolamento e seguendo le linee guida definite dal D.D.V.
 - D) diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione dei Regolamenti presso le Società o Associazioni Sportive affiliate d'intesa con i Comitati Regionali;
 - E) collaborare con la Commissione Ufficiali di Gara nell'espletamento dei suoi compiti

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

istituzionali.

30.2 Nell'espletamento dei loro compiti i Responsabili Zonali si avvalgono dell'organizzazione periferica federale.

SEZIONE III I GRUPPI DI LAVORO

Art. 31 - Creazione e nomina del gruppo di lavoro

- 31.1 Qualora lo ritenga necessario, la Commissione Ufficiali di Gara può decidere la costituzione di un gruppo di lavoro cui affidare parte dei propri compiti.
- 31.2 Il Presidente della Commissione Ufficiali di Gara crea il gruppo di lavoro, descrive i compiti che questo sarà chiamato ad esercitare, nomina il suo responsabile tra uno dei membri della Commissione Ufficiali di Gara ed eventualmente il numero massimo di collaboratori che potranno farne parte.
- 31.3 Il responsabile procede alla nomina dei membri del gruppo di lavoro, tenendo conto delle necessità e delle qualità di ognuno, tra i Giudici di Gara iscritti negli elenchi e comunica la sua scelta per iscritto alla Commissione per approvazione ed ai diretti interessati.
- 31.4 I Giudici di Gara nominati hanno 2 giorni dalla ricezione della nomina, per accettare l'incarico comunicandolo per iscritto al responsabile, che provvede, una volta ottenute sufficienti accettazioni per formare il gruppo, a rendere noto all'Ufficio Tecnico FITARCO e agli altri membri della Commissione Ufficiali di Gara, i nomi dei componenti del gruppo di lavoro da lui coordinato.
- 31.5 L'appartenenza ad un gruppo di lavoro non comporta alcuna incompatibilità ulteriore rispetto a quelle previste per i semplici Giudici di Gara.

Art. 32 - Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro

- 32.1 Il responsabile del gruppo di lavoro stabilisce i modi di funzionamento del gruppo in piena autonomia, nel modo che ritiene più opportuno per raggiungere gli obiettivi per esso fissati, è responsabile del suo corretto funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi per esso prefissati di fronte alla Commissione.
- 32.2 Ogni attività del gruppo di lavoro non impegna in alcun modo la Commissione Ufficiali di Gara ed i suoi atti hanno rilevanza esclusivamente interna.
- 32.3 Nessuna funzione decisionale è delegabile dalla Commissione Ufficiali di Gara, la quale può comunque affidare ad un gruppo di lavoro lo svolgimento di attività preliminari ad una sua decisione, negli ambiti in cui essa è competente.

Art. 33 - Rimborso spese dei membri del gruppo di lavoro

- 33.1 Perché un gruppo di lavoro possa accedere alla richiesta di rimborso spese alla FITARCO, la sua decisione di nomina deve avere ottenuto il parere favorevole da parte della Segreteria Generale, espresso secondo le modalità stabilite nell'articolo 36 del presente regolamento.

PARTE IV: FUNZIONAMENTO

SEZIONE I

I PROCEDIMENTI DECISIONALI DELLA COMMISSIONE

Art. 34 - Convocazione

- 34.1 La Commissione Ufficiali di gara è convocata per iniziativa di uno dei suoi membri. Della convocazione è data comunicazione scritta a tutti i membri da parte dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

Art. 35 - Trasparenza

- 35.1 Delle riunioni della Commissione Ufficiali di Gara è redatto verbale a cura dell'Ufficio Tecnico FITARCO o, qualora esso non vi provveda, a cura di un soggetto nominato dal Presidente della Commissione.
- 35.2 Tale verbale è tempestivamente comunicato al Consiglio Federale e, successivamente, a tutti i Giudici di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

Art. 36 - Procedure decisionali

- 36.1 Le decisioni della Commissione Ufficiali di Gara sono prese a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio.
- 36.2 La Commissione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
- 36.3 In caso di assenza del Presidente la presidenza è esercitata dal Commissario più anziano secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21 per la cooptazione del Presidente.
- 36.4 Per tutte le decisioni che non riguardino l'approvazione di documenti attuativi, le azioni disciplinari e la cooptazione di suoi membri, le decisioni possono essere adottate anche per iscritto, su iniziativa del Presidente che provvede a comunicare la proposta di decisione a tutti i membri e ad acquisire in maniera certa il loro voto o parere.
- 36.5 La decisione si considererà presa al momento della ricezione da parte del Presidente dell'ultimo voto, che deve annotare la data e l'ora della stessa.
- 36.6 Qualora si debba procedere all'approvazione del documento attuativo generale o del documento didattico e di valutazione è richiesto il parere favorevole del Rappresentante Permanente del Consiglio, che deve essere espresso entro 30 giorni dalla approvazione del documento da parte della Commissione Ufficiali di Gara, per iscritto, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 36.7 Trascorso questo termine senza alcuna comunicazione da parte di questi, il parere conforme sarà considerato acquisito.
- 36.8 Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, nulla osta a che la Commissione Ufficiali di Gara proceda ad una ripartizione dei compiti ad essa assegnati tra i propri membri, purché questo non comprometta la collegialità delle decisioni dalla stessa prese.

Art. 37 - Interpretazioni conformanti

- 37.1 Qualora insorga una differenza di interpretazione nell'applicare una norma tra più Giudici di Gara, la Commissione Ufficiali di Gara, decidendo a maggioranza dei suoi membri, può esprimere una interpretazione conforme, che tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti a far rispettare.
- 37.2 Tale interpretazione è tempestivamente comunicata dal Presidente della Commissione Ufficiali di Gara al Consiglio Federale per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO Federale.

Art. 38 - Ufficio Tecnico FITARCO

- 38.1 Tutte le comunicazioni riguardanti la posizione di un Ufficiale di Gara negli elenchi ufficiali stabiliti in base al presente regolamento, nonché tutti i verbali di tutte le assemblee tenutesi ad ogni livello, debbono essere inviate alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 38.2 Il presente regolamento o il documento attuativo generale può prevedere altre tipologie di comunicazioni alla Commissione da inoltrarsi per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

Art. 39 - Documento attuativo generale

- 39.1 Ad opera della Commissione Ufficiali di Gara è redatto il documento attuativo generale. Esso contiene, oltre a quanto specificamente previsto dal presente regolamento, ogni altra informazione e disposizione utile al corretto funzionamento della Commissione, della FITARCO e allo svolgimento delle funzioni degli Ufficiali di Gara, nell'ambito delle competenze previste per la Commissione Ufficiali di Gara.

SEZIONE II DESIGNAZIONI

Art. 40 - Designazioni

- 40.1 Le giurie per le gare del calendario internazionale e per gli eventi federali, sono designate dalla Commissione Ufficiali di Gara.
- 40.2 In caso di eventi federali, la stessa provvede a nominare anche uno o più Giudici di Gara con la funzione di Direttori dei Tiri, nonché, qualora lo ritenga necessario, un Giudice di Gara che svolga le funzioni di Coordinatore, che assorbe in sé anche le funzioni di Presidente della giuria.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

- 40.3 Funzioni di coordinatore saranno affidate dalla Commissione Ufficiali di Gara a membri della Commissione stessa o a Giudici di Gara di provata affidabilità ed esperienza in possesso di una qualifica almeno nazionale.
- 40.4 Qualora il tipo di evento o i regolamenti FITARCO e/o WAE e/o WA lo richiedano, potrà essere aumentato il numero di Giudici di Gara designati.
- 40.5 Le giurie per le gare del calendario nazionale sono designate dalla Commissione Ufficiali di Gara in base a quanto previsto dal Regolamento Sportivo; qualora il tipo di evento o i regolamenti FITARCOe/o WAE e/o WA lo richiedano, il numero di Giudici di Gara designati potrà essere aumentato.
- 40.6 Le giurie per le gare del calendario interregionale sono designate dal Responsabile Zonale competente per territorio e trasmesse alla Commissione Ufficiali di Gara. Le giurie sono formate, di norma, da Giudici di Gara appartenenti alla Zona in cui la gara si svolge e, nel caso in cui ciò risulti impossibile, da Giudici di Gara delle Zone limitrofe.
- 40.7 Qualora il numero di partecipanti iscritti renda, in base al Regolamento Sportivo necessario un ulteriore Giudice di Gara, le associazioni organizzatrici sono tenute a segnalare tempestivamente tale necessità al Responsabile Zonale.
- 40.8 Le designazioni per tutte le gare saranno pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione (calendario gare) e avranno valore di convocazione. Sarà onere del Giudice di Gara la consultazione periodica delle designazioni.
- 40.9 La mancata disponibilità ad arbitrare gare da parte di un Giudice di Gara, protratta per un periodo superiore sei mesi, può comportare provvedimenti disciplinari ai sensi del presente regolamento.

Art. 41 - Sostituzioni

- 41.1 I Giudici di Gara designati che non potessero arbitrare nella gara loro assegnata, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Ufficiali di Gara (per le gare di calendario nazionale e internazionale) o al Responsabile Zonale (per le gare di calendario interregionale), per consentire la designazione di un sostituto.
- 41.2 Reiterate ritardate comunicazioni possono comportare provvedimenti disciplinari ai sensi del presente regolamento.
- 41.3 Se all'ora d'inizio dei tiri nessun membro della giuria si è presentato, i rappresentanti delle associazioni sportive presenti eleggeranno un direttore di gara, eventualmente anche della associazione organizzatrice, con un voto per ogni associazione i cui atleti sono iscritti alla gara.
- 41.4 Se il sostituto risulta essere un Giudice di Gara, la gara sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, in caso contrario la gara non potrà essere omologata.

SEZIONE III ELENCHI UFFICIALI DI GARA E ASPETTATIVA

Art. 42 - Elenchi Ufficiali di Gara

- 42.1 Due elenchi con tutti i dati rilevanti degli Ufficiali di Gara abilitati presso la FITARCO sono predisposti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Ufficiali di Gara, di concerto con l'Ufficio TecnicoFITARCO.
- 42.2 Tali elenchi saranno così formati:
A) un elenco dei Giudici di Gara, suddiviso per qualifiche arbitrali;
B) un elenco dei Direttori dei Tiri suddiviso per ambiti regionali di appartenenza;
- 42.3 Le modifiche degli elenchi hanno effetto solo dopo essere state approvate dal Consiglio federale su proposta della Commissione Ufficiali di Gara.
- 42.4 I Giudici di Gara che non desiderano più possedere tale qualifica o che abbiano raggiunto i limiti di età previsti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, possono, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO, assumere quella di Direttore dei Tiri senza dover sostenere alcun esame, purché non siano soggetti a procedimento disciplinare.
- 42.5 Qualora un Giudice di Gara presenti la richiesta di cui al comma precedente, la Commissione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti, dispone la sua iscrizione nell'elenco dei Direttori dei Tiri.
- 42.6 Non è possibile essere iscritti a più di un elenco.
- 42.7 L'iscrizione ad un elenco è condizione necessaria per poter essere membri del Collegio Giudici di gara ed esercitarne i derivanti diritti. La sospensione dagli elenchi comporta la sospensione dell'appartenenza al Collegio; il reintegro negli elenchi comporta il reintegro nel Collegio.
- 42.8 I Giudici di gara che per due anni non hanno svolto nessuna attività, senza aver fatto adeguata

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

comunicazione al riguardo, saranno depennati definitivamente dagli elenchi.

Art. 43 - Presentazione della idoneità medico-sportiva

- 43.1 Ad eccezione dei Direttori dei Tiri l'iscrizione e la permanenza degli altri Ufficiali di Gara negli elenchi di cui al precedente articolo è subordinata, oltre che al possesso della qualifica di Ufficiale di Gara richiesta per farvi parte, all'aver svolto, nei due anni precedenti, la visita di idoneità medico sportiva agonistica.
- 43.2 E' compito di ogni Giudice di Gara far pervenire tempestivamente alla Commissione Ufficiali di Gara, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO la propria certificazione di idoneità.
- 43.3 Qualora un Giudice di Gara non ottemperi a tale dovere, questi sarà, su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara, posto immediatamente in aspettativa dal giorno della scadenza del suo certificato di idoneità medico-sportiva, fino a quando non presenterà idonea certificazione.
- 43.4 L'essere posti in aspettativa per questa ragione non esime da alcuno degli effetti previsti per tale regime dal presente regolamento.

Art. 44 - Aspettativa

- 44.1 I Giudici di Gara possono richiedere, per particolari e giustificati motivi, un periodo di aspettativa durante il quale saranno sospesi momentaneamente dall'attività arbitrale e quindi dagli elenchi di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
- 44.2 Per far ciò dovranno inviare alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO, apposita richiesta formale dove dovranno essere specificati il periodo e la motivazione. Successivamente al vaglio da parte della Commissione, il competente ufficio darà riscontro alla richiesta inviata, la quale sarà portata alla prima riunione utile del Consiglio federale per la relativa presa d'atto.
- 44.3 L'aspettativa può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno per un periodo minimo di un mese, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi purché una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo casi da esaminare, la cui specifica disciplina verrà dettata da una decisione della Commissione Ufficiali di Gara, cui dovrà seguire il parere favorevole del Rappresentante Permanente del Consiglio.

Art. 45 - Reintegro dall'aspettativa

- 45.1 Terminato il periodo di aspettativa un Giudice di Gara, per poter riprendere la propria attività ed essere reinserito nell'elenco dovrà sostenere appositi esami secondo i seguenti criteri.
- 45.2 Se l'Ufficiale di Gara ha usufruito di:
- A) da 1 mese a 6 mesi: dovrà effettuare un colloquio con la Commissione Ufficiali Gara;
 - B) da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi: rientro con test scritto da effettuarsi previ accordi con la Commissione Ufficiali di Gara e Fitarco che ne sosterrà le spese.
 - C) da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi: rientro con test scritto e colloquio con la Commissione Ufficiali di Gara da effettuarsi dietro accordi con la Commissione Ufficiali Gara e Fitarco; le spese saranno a proprio carico.
 - D) oltre i 24 mesi: dovrà partecipare nuovamente ad un corso giudici di gara sostenendo gli esami previsti per tale corso.

Art. 46 - Effetti dell'aspettativa

- 46.1 Il Giudice di Gara durante il periodo di aspettativa risulta sospeso dagli elenchi degli Ufficiali di Gara.
- 46.2 I periodi durante i quali i Giudici di Gara sono in aspettativa, non sono utili al fine del calcolo dell'anzianità di qualifica da essi posseduta.
- 46.3 Durante l'aspettativa il Giudice di Gara non può esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri.

PARTE V: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 47 - Potere disciplinare

- 47.1 La Commissione Ufficiali di Gara è competente a valutare le violazioni al Regolamento Tecnico di Tiro e Sportivo da parte degli Ufficiali di Gara, nonché ogni altro comportamento deleterio per il corretto

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

funzionamento delle attività federali, lesivo della reputazione della FITARCO o della categoria cui essi appartengono; qualora tali infrazioni integrino anche illeciti per cui sono competenti anche gli Organi di Giustizia federale, la Commissione provvederà a fornire questa adeguata documentazione acciòché si possano attivare.

47.2 Le infrazioni di carattere disciplinare con particolare riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva, rilevabili dai verbali di gara, dalle segnalazioni di Organi federali o di tesserati, sono giudicate dagli Organi di Giustizia federale su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara.

47.3 Potere di richiedere l'apertura di un procedimento disciplinare spetta a tutti i membri della Commissione Ufficiali di Gara e a tutti i Responsabili Zonali per ciò che concerne gli Ufficiali di Gara appartenenti alla loro Zona.

47.5 Chiunque può riferire alla Commissione Ufficiali di Gara, fatti che ritiene rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari rispetto ad un Ufficiale di Gara.

Art. 48 - Garanzia del contraddittorio

48.1 Quando una richiesta di sanzione disciplinare perviene alla Commissione Ufficiali di Gara, oppure questa decide di attivarsi autonomamente sulla base di rilevanti informazioni ricevute, una comunicazione di avvio del procedimento disciplinare dovrà essere immediatamente inoltrata all'Ufficiale di Gara interessato, in forma scritta per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO, che ha diritto di presentare le sue osservazioni durante l'intero corso del procedimento e ha diritto di chiedere di visionare tutti i documenti inerenti lo stesso.

Art. 49 - Sanzione

49.1 Valutato attentamente il caso, la Commissione Ufficiali di Gara, se lo ritiene di necessario, commina una o più delle sanzioni previste dagli articoli 50, 51 e 52 del presente regolamento.

La decisione, motivata, che stabilisce la sanzione viene tempestivamente comunicata al destinatario della stessa.

Art. 50 - Sanzioni senza effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara

50.1 La Commissione Ufficiali di Gara, nello svolgere le sue funzioni, può comminare le seguenti sanzioni senza effetto sugli elenchi ufficiali di cui al presente regolamento:

- A) Ammonizione: decisione della Commissione Ufficiali di Gara in cui si richiama l'Ufficiale di Gara ad un comportamento maggiormente responsabile nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.
- B) Diffida: decisione della Commissione Ufficiali di Gara in cui si richiama l'Ufficiale di Gara ad un comportamento maggiormente responsabile nell'ambito dell'esercizio delle funzioni sue proprie. Di tale decisione è fatta annotazione negli elenchi Ufficiali di Gara per un periodo di un anno.

Art. 51 - Sanzioni con effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara

51.1 La Commissione Ufficiali di Gara, nello svolgere le sue funzioni, può comminare le seguenti sanzioni con effetto sugli elenchi ufficiali di cui al presente regolamento:

- A) Esame di qualifica: decisione della Commissione Ufficiali di Gara in cui si stabilisce una data nella quale l'Ufficiale di Gara sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà affrontare un esame per dimostrare la sua idoneità a mantenere le qualifiche in suo possesso. L'esame non può tenersi prima di un mese dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare, nel fissare la data stessa la Commissione tiene conto delle eventuali necessità del soggetto sottoposto ad esame. Qualora l'esito dell'esame fosse negativo, la Commissione Ufficiali di Gara può decidere alternativamente di retrocedere l'Ufficiale di Gara ad una qualifica inferiore oppure porlo in aspettativa per un periodo massimo di sei mesi prima di fargli sostenere l'esame un'altra volta. Se dall'esame risultasse non idoneo, il Giudice di Gara verrà cancellato dall'elenco apposito; se volesse ritornare a farne parte, dovrà effettuare nuovamente il corso per Giudici di gara. La collocazione in aspettativa ai sensi del presente comma può essere decisa una sola volta. Composizione della Commissione deputata all'esame ed ogni altra informazione utile sono definite dal D.D.V. Finché non ha sostenuto l'esame di qualifica l'Ufficiale di Gara è posto in aspettativa dalla Commissione Ufficiali di Gara, che provvede a comunicare il fatto anche al responsabile Zonale competente affinché questi sostituisca l'Ufficiale di Gara sospeso in tutte le gare in cui questi è designato per il periodo di tempo in cui dura la sua sospensione.

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

- B) Perdita di anzianità: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale si stabilisce che parte del periodo trascorso da un Ufficiale di Gara in possesso di una determinata qualifica non sia computato ai fini di determinare la sua idoneità a soddisfare i requisiti per accedere alla qualifica superiore. Tale decisione non può stabilire un limite temporale superiore a due anni.
- C) Sospensione dall'elenco: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale si sospende dagli elenchi un Ufficiale di Gara per un periodo massimo di un anno. Tale sospensione produce gli effetti dell'aspettativa ai sensi del presente regolamento.
- D) Retrocessione dalle qualifiche: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale un Giudice di Gara nazionale è retrocesso alla qualifica di interregionale ed un Giudice di Gara interregionale è retrocesso alla qualifica di Direttore dei Tiri.
- E) Estromissione: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale un Ufficiale di Gara è cancellato dagli elenchi ufficiali previsti dal presente regolamento, perdendo ogni qualifica di Ufficiale di Gara da questi posseduta.

Art. 52 - Garanzia d'Appello

- 52.1 In caso d'esclusione o retrocessione disposta per ragioni disciplinari ai sensi della presente parte, è ammesso ricorso, previo versamento di una tassa di € 100, ad una Commissione d'appello costituita da tre membri in possesso della qualifica di Giudice di Gara nazionale, di Giudice di Gara internazionale o di Giudice di Gara emerito di cui uno indicato dalla Commissione Ufficiali di Gara, uno dall'appellante ed uno dal Responsabile Zonale competente.
- 52.2 Il ricorso va presentato all'Ufficio Tecnico FITARCO entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione o della retrocessione dall'elenco.
- 52.3 Il D.A.G. disciplina modi e tempi di riunione della Commissione d'appello. E' comunque garantita all'appellante la garanzia del contraddittorio prevista dall'articolo 48 del presente regolamento.

Art. 53 - Provvedimenti disciplinari contro membri della Commissione Ufficiali di Gara

- 53.1 Qualora il Presidente federale venga a conoscenza di una infrazione di cui all'articolo 43 del presente regolamento, commessa da un membro della Commissione Ufficiali di Gara, potrà richiedere alla Commissione stessa l'apertura di un procedimento disciplinare contro questi.
- 53.2 Nel caso di cui al precedente comma, il destinatario del procedimento non potrà partecipare allo stesso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 44 48 del presente regolamento.
- 53.3 Qualora la notizia di infrazione di cui al primo comma coinvolga più di un membro della Commissione Ufficiali di Gara, sarà cura del Presidente federale nominare una commissione di giustizia composta da tre membri di provato equilibrio e perizia, condurre un'adeguata istruttoria ed eventualmente applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento ai membri della Commissione.

PARTE VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RACCORDO

Art. 54 - Norma transitoria sulla introduzione graduale di un termine all'età di fine esercizio

Al fine di agevolare un ingresso graduale delle nuove norme contenute nel presente regolamento, si stabilisce il seguente regime transitorio:

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, per i soli Giudici di Gara nazionali ed interregionali, il limite massimo di età sarà ridotto progressivamente fino a raggiungere i sessantacinque anni nel 2013, secondo la seguente tabella al 31/12 di ciascun anno di riferimento:

68 anni per il 2010;

67 anni per il 2011;

66 anni per il 2012;

65 anni per il 2013;

Del 1° gennaio 2014 si raggiungerà la completa applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 55 - Regime transitorio in merito all'articolo 8

In deroga a quanto dettato dall'articolo 8 del presente regolamento, i Giudici di gara che rivestono l'incarico di Presidente in una Società o Associazione Sportiva al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a rimanere in carica fino al naturale scadere del loro mandato, e comunque non

Regolamento Ufficiali di Gara

Delibera del Consiglio Federale n. 173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012

Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 – 78/2013 – 76/2019 – 80/2022 – 29/2023 – 142/2023 + art. 24 circ.60/2016

oltre il termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012.

Art. 56 - Disciplina di dettaglio del regime transitorio

La Commissione Ufficiali di Gara è autorizzata a stabilire una disciplina transitoria in deroga al presente regolamento con lo scopo di facilitarne la prima applicazione. Tale disciplina deve essere oggetto di parere conforme da parte del Rappresentante permanente del Consiglio Federale e potrà avere una durata massima di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 57 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.